

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 28/06/2013

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 104

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO:

Frazionabilità dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni di cui all'articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e D.P.C.M. n.452 del 2000 e successive modifiche.

SOMMARIO:

- 1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento.*
- 2. Frazionabilità dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.*

1. Premessa. Il quadro normativo di riferimento.

Con sempre maggiore frequenza pervengono quesiti relativi alla possibilità, da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto all'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori previsto dall'articolo 65 della Legge 23 dicembre 1998, n.448 nell'ipotesi in cui la domanda rivolta ad ottenere la prestazione, sia formulata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello richiesto, in conformità all'articolo 16, comma 1, del D.P.C.M. n. 452/2000, ma dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.

In particolare, si è posto il quesito relativo alla possibilità di riconoscere la prestazione solamente e proporzionalmente per quei mesi dell'anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo, e tale quesito si pone anche nell'ipotesi in cui il venir meno del requisito caratterizzato dalla presenza di almeno tre figli minori sia dovuto a mutamenti della composizione del nucleo diversi dal raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli (ad esempio, affidamento di uno dei tre figli minori a terzi, cancellazione di uno dei tre figli dallo stato di famiglia del genitore richiedente).

In proposito, a fronte della previsione contenuta nell'articolo 16 comma 1 del citato D.P.C.M. che, come sopra esposto, consente di proporre la domanda fino al 31 gennaio dell'anno successivo, e del disposto dell'articolo 14, comma 1, in base al quale il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo, lo stesso articolo 16, al successivo comma 4, sancisce che la domanda può essere presentata *a condizione che i requisiti siano posseduti al momento della presentazione della domanda medesima.*

Alcuni Comuni, considerata l'apparente contraddizione normativa, sino ad ora hanno optato per un'interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla materia argomentando dal sopra citato articolo 16, comma 4, del predetto D.P.C.M. che subordina la proponibilità della domanda alla sussistenza dei requisiti al momento della sua proposizione.

Altri Comuni, invece, in ipotesi del genere, concedono la prestazione per quella frazione di anno in cui il requisito della composizione del nucleo permane.

Conseguentemente, a causa del diverso orientamento dei singoli Enti territoriali, a parità di situazione si sono verificate disparità di trattamento da un Comune all'altro, ed è emersa la necessità di adottare un criterio univoco nell'applicazione della normativa di settore.

Al riguardo sono stati sentiti il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2. Frazionabilità dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni.

In relazione anche ai pareri espressi dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto recepisce il nuovo criterio interpretativo della normativa sull'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni, sostanzialmente più favorevole per i potenziali aventi diritto a tale prestazione.

In particolare, l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai Comuni può essere erogato in misura frazionata per i mesi dell'anno in cui sussiste il requisito della composizione del nucleo, e ciò anche se la domanda rivolta ad ottenere tale prestazione, purché formulata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sia

presentata dopo il venir meno della sussistenza di tale requisito.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa di settore, la prestazione spetta, in misura proporzionale, per i soli mesi dell'anno in cui permane il requisito della sussistenza di almeno tre figli minorenni.

Ai fini della predetta erogazione frazionata è necessario, altresì, che, al momento del venir meno di tale requisito il richiedente l'assegno abbia già un ISE in corso di validità riferito al proprio nucleo composto con almeno i tre figli minori.

E' comunque rimessa alla discrezionalità dei singoli Comuni la valutazione circa l'accoglimento delle domande relative all'anno 2012 purché presentate entro il termine perentorio del 31 gennaio del 2013 da richiedenti in possesso di tutti i requisiti necessari ai sensi della presente Circolare.

Il Direttore Generale
Nori